

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI

17 febbraio 2021

Alle aziende associate

L'ESONERO CONTRIBUTIVO ALTERNATIVO ALLA CIG-COVID PREVISTO DAL "DECRETO RISTORI"

Nella circolare n. 24 dell'11 febbraio 2021, l'Inps illustra le condizioni per fruire dell'esonero contributivo previsto dal "Decreto Ristori" (art. 12, commi 14 e 15 del DL n. 137/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020) in favore dei datori di lavoro che non richiedono i periodi di integrazione salariale per Covid 19. Si ricorda che la possibilità di accedere a questo sgravio non è ancora comunque divenuta ad oggi effettiva in quanto deve essere ancora approvato dalla Commissione Europea.

In cosa consiste l'esonero

Ai datori di lavoro privati non agricoli che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale fissati dall'art. 12 del "Decreto Ristori" (le ulteriori 6 settimane di integrazione salariale per Covid 19 oltre a quelle già stabilite dal "Decreto Agosto"), è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un ulteriore periodo (oltre a quello già a suo tempo concesso dal "Decreto Agosto") massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale per Covid 19 già utilizzate nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, riparametrato ed applicato su base mensile.

L'esonero è alternativo all'integrazione salariale da Covid 19

L'accesso cioè ai trattamenti di integrazione salariale per Covid 19 previsti dal "Decreto Ristori" per una unità produttiva, esclude la possibilità di fruire dell'esonero contributivo in oggetto in relazione alla medesima unità produttiva.

Misura dell'esonero

Esso viene calcolato per matricola aziendale e corrisponde alla contribuzione datoriale piena non versata per il numero delle ore di integrazione salariale fruite, anche parzialmente, nel mese di giugno 2020 (calcolato sulla retribuzione persa, maggiorata dei ratei delle mensilità aggiuntive). L'importo così calcolato deve essere riparametrato ed applicato su base mensile per un periodo massimo di 4 settimane e non può superare l'ammontare dei contributi dovuti in ciascun mese di fruizione dell'agevolazione.

Eventuali operazioni societarie

Poiché il diritto alla fruizione dell'esonero si cristallizza in capo alla matricola Inps che ha fruito dei trattamenti sopra richiamati, nelle ipotesi di cessione di ramo d'azienda, il diritto alla fruizione dell'esonero permane in capo al datore di lavoro cedente, senza alcun trasferimento in capo al cessionario. Solo in caso di fusione l'esonero potrà essere fruito dalla società risultante dal processo di fusione.

Contributi esclusi dall'agevolazione

Non sono oggetto di sgravio:

- i premi e contributi dovuti all'Inail
- il contributo, ove dovuto, consistente nel versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria istituito presso l'Inps
- il contributo, ove dovuto, ai fondi di solidarietà bilaterali, ai fondi di solidarietà bilaterali alternativi ed al Fondo di Integrazione Salariale (Fis)
- il contributo previsto (ex art. 25, comma 4, legge n. 845/1978) in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato (per i datori di lavoro che vi aderiscono) al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall'art. 118 della legge n. 388/2000
- le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento, come ad esempio il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991

Condizioni generali per accedere all'agevolazione

L'agevolazione è subordinata a:

- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa Durc
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro
- osservanza degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli territoriali o aziendali, sottoscritti

Rispetto del divieto dei licenziamenti

Per poter fruire legittimamente dell'esonero, il datore di lavoro deve attenersi, per l'intero periodo di fruizione dello sgravio (quindi fino al 31 gennaio 2021), al divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo fisato nell'art. 12 del "Decreto Ristori", a pena della revoca con effetto retroattivo del beneficio. La valutazione di tale condizione è effettuata sull'intera matricola aziendale.

Compatibilità con la normativa sugli aiuti di Stato

Il beneficio necessita della preventiva autorizzazione della Commissione Europea.

Cumulabilità con altre misure

L'agevolazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della residua contribuzione previdenziale dovuta ed a condizione che, per gli altri esoneri, non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.

Rinuncia all'esonero previsto dal "Decreto Agosto"

I datori di lavoro che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali sulla base di quanto fissato dall'art. 3 del DL n. 104/2020 ("Decreto Agosto"), possono rinunciare alle frazioni di esonero non ancora godute, anche per singoli lavoratori, e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal "Decreto Ristori".

Allegato: circolare Inps n. 24 dell'11 febbraio 2021

Per ogni ulteriore chiarimento la Nostra Area Lavoro - Relazioni Sindacali (Dott. Federico Vecchi – Tel. 059/894811 – Mail: f.vecchi@confapiemilia.it) è a Vostra disposizione.

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

